



Titolo

Corte federale d'appello - art. 101, comma 3, CGS - specificità delle censure

Descrizione

Ai sensi dell'art. 101, comma 3, primo periodo, del Codice di giustizia sportiva *“Il reclamo deve contenere le specifiche censure contro i capi della decisione impugnata”*. La previsione sopra detta trova corrispondenza nell'art. 37, comma 3, del precedente Codice di giustizia sportiva secondo cui: *“La Corte federale di appello ha cognizione del procedimento di prima istanza limitatamente ai punti della decisione specificamente impugnati”* e richiama l'analoga previsione del Codice del processo amministrativo (anche in questo caso contenuta nell'art. 101) secondo cui *“Il ricorso in appello deve contenere [...] le specifiche censure contro i capi della sentenza gravata [...]”*. Con la conseguenza che è necessario che siano mosse motivate e specifiche critiche alla decisione.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 78/CFA/2020-2021/C

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

art. 101, comma 3, primo periodo, CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 078 CFA del 4 febbraio 2021 (Dott. Felicio De Luca/F.I.G.C. ed altri)